

**AS1754 - SCHEMA DI DPR RECANTE LA DISCIPLINA DEL REGISTRO UNICO TELEMATICO E DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI FUORI USO**

Roma, 26 aprile 2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Ufficio in data 29 marzo 2021, in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso, l'Autorità intende formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'adozione del provvedimento costituisce attuazione dell'articolo 5, comma 10, del d.lgs. n. 209/2003, come novellato dal d.lgs. n. 119/2020 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, il quale prevede l'istituzione, presso il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione del MIMS, di un "registro unico telematico" dei veicoli fuori uso, *"da tenersi in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400"*.

L'Autorità, nel prendere atto delle manifestate esigenze di coordinamento e di semplificazione rispetto alla vigente normativa, valuta positivamente la circostanza che il provvedimento in esame ampli il novero dei soggetti abilitati all'esecuzione telematica della procedura di cancellazione dei veicoli fuori uso dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) consentendo, oltreché agli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), anche ai centri di raccolta la facoltà di svolgere tale adempimento (per proprio conto o per conto del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato).

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*